

Regione Toscana

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma - 25 e 26 novembre 2010**

**IL SISTEMA TOSCANO DEI SERVIZI PER LE IMPRESE
E LA BANCA DATI REGIONALE DEI SUAP**

a cura di: Anna Maria Franchi

IL SISTEMA TOSCANO DEI SERVIZI PER LE IMPRESE E LA BANCA DATI REGIONALE DEI SUAP

I.

Il quadro normativo di riferimento

L'analisi del quadro normativo nell'ambito del quale si inserisce l'intervento realizzato Regione Toscana in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) evidenzia come tale intervento sia perfettamente coerente con quella che è stata la genesi e l'evoluzione dell'istituto dello sportello unico, che partendo dal D.Lgs 112/1998, passa attraverso il DPR 447/1998 fino ad arrivare all'art. 38 del dl 112/2008 e al DPR 160/2010.

1. Col D.Lgs 112/1998 (articoli 23 e seguenti) - emanato in attuazione della legge di delega 59/1997 (prima legge Bassanini) - il legislatore statale ha inteso perseguire un obiettivo preciso di semplificazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione configurando il SUAP quale referente unico dei soggetti che intendono insediare o trasformare impianti produttivi di beni e servizi, sia per il rilascio dei necessari titoli abilitativi che per il reperimento delle informazioni in materia.

Il D.Lgs. 112/1998, all'articolo 23, conferisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di impianti produttivi riservando alla Regione compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese.

E' lo stesso articolo 23 a precisare che l'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e all'attività degli sportelli unici.

Il successivo articolo 24 specifica che attraverso gli sportelli unici si vuole garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, a un archivio informatico contenente i dati concernenti

- le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale
- gli adempimenti necessari per le varie procedure autorizzatorie
- nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

2. Nello stesso anno, il DPR 447/1998 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti produttivi) interviene a dare attuazione all'articolo 25 del D.Lgs n. 112/1998, che sancisce il principio secondo il quale "il procedimento amm.vo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico". IL DPR 447/1998 riconduce nell'ambito di un'unica procedura facente capo al SUAP tutti i procedimenti per la

localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

3. Infine il legislatore statale è intervenuto nuovamente in materia di sportello unico per le attività produttive con l'articolo 38 del decreto legge n. 112/2008, articolo nel quale detta i principi che dovranno ispirare la riforma dell'istituto.

In particolare, si afferma il principio secondo il quale il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive, (quindi non più solo per i procedimenti relativi agli impianti produttivi), comprese le attività di prestazione di servizi ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle di tutte le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento" (comma 3, lettera a). Principio che dal decreto di attuazione viene meglio specificato definendo il Suap come l'"unico soggetto pubblico di riferimento territoriale" (art. 2, comma 1), avendo lo stesso art. 38 (comma 3, lettera c) previsto l'istituzione delle Agenzie per le imprese quali soggetti privati presso ai quali le imprese possono avviare i procedimenti cd. automatizzati.

Tale principio dell'unicità del punto di accesso è fatto proprio e riaffermato dal legislatore regionale nell'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

II.

L'intervento regionale

In attesa dei regolamenti governativi che dovevano dare attuazione alla riforma prospettata dall'articolo 38 e nel rispetto dei principi affermati dallo stesso, la Regione Toscana ha ritenuto comunque di introdurre nella legge di semplificazione 2009 delle disposizioni volte a rafforzare l'istituto dello sportello unico quale strumento di semplificazione amministrativa, nell'esercizio di quella funzione di coordinamento riconosciuta dal d.lgs. 112/1998.

Questo intento semplificatorio viene perseguito dal legislatore regionale attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione_(come rivela il titolo stesso del capo III, che parla di "Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive).

L'obiettivo che ci si prefigge è quello della celerità, dell'economicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, obiettivo che si raggiunge anche eliminando possibili difformità interpretative e uniformando sul territorio regionale gli adempimenti richiesti per i vari procedimenti concernenti le attività produttive, in quanto ambiguità interpretative e disomogeneità applicative si traducono, per gli operatori economici, in oneri burocratici che comportano costi legati al reperimento, alla raccolta e alla fornitura di informazioni alle diverse amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

Non a caso, le difficoltà lamentate dalle imprese, fanno riferimento non solo al numero elevato degli adempimenti amministrativi richiesti ma anche alle modalità di esecuzione degli stessi, che spesso sono causa di incertezza e di un conseguente improprio allungamento dei tempi di espletamento.

Si tratta quindi di un intervento normativo che risponde sia a esigenze dei soggetti privati, gli imprenditori e le loro associazioni rappresentative, sia a esigenze dei soggetti pubblici, cioè delle amm.ni coinvolte nei procedimenti Suap.

Per rispondere a queste esigenze la l.r. 40/2009 istituisce il sistema toscano dei servizi per le imprese (art 39), configurandolo come un insieme di servizi disponibili nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale RTRT prevista dalla l.r. 1/2004, infrastruttura alla quale, salvo pochissime eccezioni, i Comuni già partecipano e che fornisce la connettività necessaria per accedere al sistema.

I servizi contenuti all'interno del sistema sono servizi funzionali alla completa informatizzazione dei procedimenti SUAP prevista dall'articolo 37, ai sensi del quale, già a partire dall'istanza dell'interessato, l'intero *iter procedimentale* si svolge per via telematica attraverso la rete regionale dei SUAP (art. 40), che costituisce uno dei contenuti del sistema toscano dei servizi per le imprese e che altro non è se non un'infrastruttura tecnologica *ad hoc* che consente il collegamento e la trasmissione degli atti tra l'utente, lo sportello unico e tutti gli enti che intervengono nel procedimento.

Oltre che dalla rete regionale dei Suap, il sistema toscano dei servizi per le imprese è costituito:

- dalla banca dati regionale dei Suap;
- dal sito istituzionale regionale per le imprese
- dai siti istituzionali dei vari Suap.

La banca dati regionale dei Suap costituisce il basamento informativo che alimenta tutto il sistema toscano dei servizi per le imprese.

Si tratta di un archivio informatico perfettamente rispondente alla prescrizioni già contenute nel d.lgs. 112/1198 e ribadite dal DPR 447/1998. La banca dati regionale contiene infatti, per ciascun procedimento, l'indicazione completa, cioè comprensiva delle prescrizioni contenute nei singoli regolamenti comunali

- della normativa applicabile
- degli adempimenti procedurali
- della modulistica e degli allegati da utilizzare

I contenuti della banca dati sono accessibili sia attraverso il sito istituzionale regionale per le imprese (art. 41) che tramite i siti istituzionali dei singoli SUAP (art. 43).

Questi ultimi inoltre consentono agli utenti di conoscere lo stato di avanzamento dei procedimenti attivati e gli atti adottati nell'ambito di questi.

Le regole tecniche

- sia per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione degli atti

- sia per l'organizzazione, la gestione e l'implementazione della banca dati
- sia per le modalità di accesso alla BD da parte dei soggetti pubblici e privati

saranno definite dagli organismi del sistema RTRT e fatte proprie dalla Giunta regionale con una propria deliberazione.

Un primo nucleo di regole tecniche sono già state definite in collaborazione col Tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi Suap, che nasce da convenzione stipulata con un gruppo di enti locali in attuazione dell'Accordo di programma "Innovazione e semplificazione della PA" (DPGR 172/2007).

Si tratta, pertanto, di regole condivise, frutto delle migliori pratiche maturate dall'esperienza operativa degli sportelli unici. Regole che saranno tenute costantemente aggiornate rendendo il sistema perfettamente affidabile.

Regole condivise e non imposte dall'alto, in coerenza con la funzione di coordinamento che la legge attribuisce alla Regione in materia di sportelli unici, ma regole comunque vincolanti, in quanto affinché il sistema funzioni occorre che tutti gli attori stiano dentro il sistema stesso.

Ecco che gli articoli 40, comma 2, e 42, comma 3, prescrivono per i Suap, per la Regione e gli enti dipendenti dalla Regione e per gli enti locali l'obbligo di adeguare i propri sistemi informativi alle regole tecniche che governano il sistema.

Per quanto riguarda le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti Suap, la legge 40/2009 (art. 37, comma 5) prevede che la Regione promuova con tali amm.ni accordi finalizzati:

- ad instaurare un regime di interoperabilità coi relativi sistemi informativi;
- ad addivenire a un'elaborazione condivisa della banca dati regionale in relazione alle informazioni concernenti gli endoprocedimenti di loro competenza.

Coerentemente con la logica dell'unicità e della completezza del sistema, tali accordi che sono vincolanti anche per gli enti dipendenti dalla Regione e per gli enti locali coinvolti nei vari procedimenti Suap.

L'articolo 45 introduce misure di semplificazione specifiche per i procedimenti edilizi relativi a impianti produttivi.

Infine, l'articolo 46 prevede quale condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali per la promozione dell'amministrazione elettronica (l.r. 1/2004) una dichiarazione da parte degli enti locali interessati di aver ottemperato alle prescrizioni della legge di semplificazione 2009 in materia di informatizzazione degli sportelli unici.